

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 3459

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
(CRAXI)

DI CONCERTO COL MINISTRO DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
(ROMITA)

COL MINISTRO DEL TESORO
(GORIA)

E COL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE
(PANDOLFI)

Conversione in legge del decreto-legge 3 febbraio 1986, n. 15,
recante misure urgenti per l'intervento idrogeologico e fore-
stale nel territorio della regione Calabria

Presentato il 4 febbraio 1986

ONOREVOLI COLLEGHI! — La situazione economica e sociale della regione Calabria, con alto tasso di disoccupazione, basso tasso di industrializzazione e di attività ed uno dei più bassi indici del prodotto per addetto agricolo, è la più depressa di tutto il territorio nazionale. Inoltre, il divario tra questa e le altre regioni, com-

prese quelle del Mezzogiorno, si è ulteriormente accentuato, in questi ultimi anni, anche a causa del blocco dei finanziamenti degli interventi straordinari nel Mezzogiorno.

Al fine di avviare lo sviluppo della regione, il 26 ottobre 1984 il Governo ha presentato al Parlamento un piano orga-

nico di interventi, sia sul territorio, prevedendo interventi idrogeologici, di ricostruzione e valorizzazione economica del patrimonio boschivo, sia per lo sviluppo economico inserendo un sistema di incentivi atti a stimolare l'insediamento di nuove iniziative industriali.

Il disegno di legge sopra citato, già approvato dal Senato ed attualmente all'esame della Camera (atto n. 3197), prevede investimenti, per il periodo 1985-1993, per complessivi 4.213 miliardi, dei quali una quota consistente pari a 3.170 miliardi è riservata alla realizzazione di interventi idrogeologici, forestali e infrastrutturali.

La copertura finanziaria per il triennio 1985-1987 è prevista nella legge finanziaria 1985 (legge 22 dicembre 1984, n. 887); infatti, nella tabella C per gli « Interventi a favore della regione Calabria » sono stati stanziati 500 miliardi per il 1985, 750 miliardi per il 1986 e 850 miliardi per il 1987.

Il presente decreto-legge si è reso indispensabile, data la mancata approvazione del predetto disegno di legge, per assicurare la continuazione degli interventi idrogeologici e forestali, in particolare nei settori della silvicoltura, della tutela del patrimonio forestale, della difesa del suolo, della sistemazione idraulico-forestale e delle altre attività previste dall'articolo 1 della legge 12 ottobre 1984, n. 654, ed assicurare, nel contempo, il lavoro a circa

27.000 operai idraulico-forestali impiegati nella realizzazione di tale opera.

L'erogazione del contributo di 280 miliardi, previsto dall'articolo 1, è solo una quota della spesa complessiva sostenuta, nel 1985, da parte della regione Calabria la quale provvede anche con fondi propri e della Comunità europea.

In attesa della disciplina organica a sostegno dello sviluppo economico della regione Calabria è stata, altresì, autorizzata (articolo 2) a predisporre piani generali di interventi, finalizzati a valorizzare le risorse naturali con particolare riferimento alle zone interne ed a completare gli interventi già realizzati con le leggi 26 novembre 1955, n. 1177, e 28 marzo 1968, n. 43, ed a formulare, infine, un piano economico dei territori a vocazione boschiva (articolo 3). La maggiore consistenza economica deve essere garantita dalla destinazione industriale della produzione legnosa, una volta che essa sia incrementata e, soprattutto, qualitativamente migliorata.

Per la predisposizione dei piani è stata prevista una spesa di 20 miliardi.

Il decreto-legge utilizza parzialmente (300 miliardi) l'accantonamento previsto dalla legge n. 887 del 1984 e, di conseguenza, va eliminato dal disegno di legge alla Camera (n. 3197).

Il decreto-legge viene quindi sottoposto all'esame del Parlamento, ai fini della sua conversione in legge.

DISEGNO DI LEGGE

ART. 1.

È convertito in legge il decreto-legge 3 febbraio 1986, n. 15, recante misure urgenti per l'intervento idrogeologico e forestale nel territorio della regione Calabria.

ART. 2.

La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Decreto-legge 3 febbraio 1986, n. 15, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 28 del 4 febbraio 1986.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di adottare immediate misure per l'intervento idrogeologico e forestale nel territorio della regione Calabria;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 1° febbraio 1986;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri del bilancio e della programmazione economica, del tesoro e dell'agricoltura e delle foreste;

EMANA

il seguente decreto:

ARTICOLO 1.

1. È autorizzata la spesa di lire 280 miliardi a titolo di contributo speciale alla regione Calabria sulle spese dalla stessa sostenute nel 1985 per il proseguimento delle attività previste dall'articolo 1 della legge 12 ottobre 1984, n. 664.

2. L'erogazione della somma di cui al comma 1 è subordinata alla presentazione al Ministero del tesoro — Ragioneria generale dello Stato, di apposita dichiarazione del presidente della giunta regionale attestante sia l'entità della spesa sostenuta, sia la conformità degli interventi realizzati rispetto a quelli previsti dall'articolo 1 della legge 12 ottobre 1984, n. 664.

ARTICOLO 2.

1. In attesa della disciplina organica a sostegno dello sviluppo economico della regione Calabria, la regione medesima è autorizzata a predisporre un piano generale di interventi, nonché i relativi piani organici e programmi esecutivi, coordinati con progetti regionali e con altri interventi statali e comunitari, finalizzati a valorizzare le risorse naturali, con particolare riguardo alle zone interne, e a completare gli investimenti già realizzati con le leggi 26 novembre 1955,

n. 1177, e 28 marzo 1968, n. 437, mediante l'esecuzione di opere, compatibili con la tutela dell'ambiente naturale, per:

a) l'assetto idrogeologico dei bacini, con particolare riguardo agli interventi manutentori e correttivi dei corsi d'acqua e alla difesa dei terreni contermini;

b) il consolidamento e trasferimento degli abitati soggetti a fenomeni di dissesto e ad alto rischio sismico, nonché la prevenzione e l'adeguamento antisismico;

c) l'assetto forestale, gli impianti vivaistici, l'ammodernamento delle dotazioni strutturali e di prima utilizzazione del legname da opera, nonché l'arricchimento faunistico dei parchi naturali appartenenti al demanio statale e a quello regionale;

d) l'incremento di produttività dei terreni di demanio pubblico o di proprietà privata, mediante la conversione boschiva ed il miglioramento delle utilizzazioni agro-pastorali e la valorizzazione turistica, compresa la prevenzione e la lotta agli incendi boschivi;

e) le opere civili di limitata entità strettamente complementari all'esecuzione e alla gestione delle attività sopra indicate.

2. Per la predisposizione dei piani organici e dei programmi esecutivi di cui al comma 1, da effettuare con parere del Ministro per il coordinamento della protezione civile relativamente ai punti a) e b), nonché per la relazione del piano economico previsto dall'articolo 3, è attribuito alla regione un contributo di lire 20 miliardi, da erogare in unica soluzione sulla base di apposita comunicazione del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno attestante l'avvenuta acquisizione dei predetti elaborati.

ARTICOLO 3.

1. Per il raggiungimento delle finalità di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d), e, in particolare, ai fini della integrazione tra produzione forestale e sua utilizzazione industriale, la regione redige un piano economico forestale e dei territori a vocazione boschiva.

2. Tale piano, corredato dalla documentazione cartografica ed analitica delle consistenze produttive, individua le caratteristiche e il ruolo delle coperture vegetali, gli obiettivi produttivi e di trasformazione industriale, i mezzi finanziari occorrenti e gli strumenti attuativi e gestionali in maniera permanente, privilegiando forme associate di impresa con capitale pubblico e privato.

ARTICOLO 4.

1. All'onere di lire 300 miliardi derivante dall'attuazione del presente decreto si provvede a carico dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per

l'anno finanziario 1985, all'uopo parzialmente utilizzando lo specifico accantonamento « Interventi a favore della regione Calabria ».

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ARTICOLO 5.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 febbraio 1986.

COSSIGA

CRAXI — ROMITA — GORIA —
PANDOLFI

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI